



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff.III – Sez.V



**Alle Direzioni degli Uffici Interdistrettuali di
Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI**

e p.c.

**Alla Direzione Generale per l'Esecuzione Penale
Esterna e di Messa alla Prova
SEDE**

Oggetto: Art.17, comma 1 A.N.Q. 5 ottobre 2023.

Con riferimento ad alcune doglianze pervenute a questo Ufficio in ordine alla corretta attuazione della norma richiamata in oggetto nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, si fa presente quanto segue.

L'Art.17 dell'A.N.Q. 2019/2021 prevede che *"...è considerato tempo di lavoro il tempo strettamente necessario per la consumazione del pasto per il personale impiegato in servizi istituzionali che per la loro tipologia non possono essere interrotti, nel servizio traduzioni e piantonamenti, negli uffici sicurezza e traduzioni (centrale e periferici), nonché quale conducente dei mezzi dell'Amministrazione."*

Tanto premesso, atteso che il citato articolo non menziona i nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative.

Il tempo strettamente necessario per la consumazione del pasto, pari a 30 minuti, è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro e non andrà recuperato per i posti di servizio, di cui all'art.2 del D.M. 01 dicembre 2017, ed in particolare:

- 1) servizio di vigilanza e sicurezza della sede;
- 2) verifiche e accertamento dell'idoneità ed effettività del domicilio a norma dell'art.1 della legge 26 novembre 2010, n.199;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

- 3) Impiego in attività di controllo delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione;
- 4) Impiego in attività di controllo ex art.65 della legge 24 novembre 1981 n.689 - come novellato dal decreto-legge 10 ottobre 2022, n.150 - che rimanda ai Nuclei Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

Tanto si comunica per opportuna precisazione e per successiva comunicazione a tutti gli Uffici dipendenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Alessandro Buccino Grimaldi